

Codice A1604B

D.D. 8 aprile 2020, n. 135

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti e di un'opera di presa da acqua superficiale sul rio Carnasco, ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea per l'approvvigionamento idrico delle utenze ubicate nella frazione di Castagnea del Comune di Portula (BI).



ATTO N. DD-A16 135

DEL 08/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti e di un'opera di presa da acqua superficiale sul rio Carnasco, ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea per l'approvvigionamento idrico delle utenze ubicate nella frazione di Castagnea del Comune di Portula (BI).

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea*, d'intesa con i Comuni di Portula (BI) e di Valdilana (BI) - nei cui territorio sono situate le sei captazioni (cinque sorgenti e di un'opera di presa da acqua superficiale) che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione di Castagnea del Comune di Portula (BI) - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 14 gennaio 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- sorgenti *S1* e *S2* - particella catastale n. 46 del foglio di mappa n. 5;
 - sorgenti *S3*, *S4* e *S5* - particella catastale n. 11 del foglio di mappa n. 5;
 - presa d'acqua superficiale *P1* sul rio Carnasco - particella catastale n. 46 del foglio di mappa n. 5.
- Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellesse, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le captazioni in esame, relativamente vicine tra loro, sono collocate in area montana, a quote comprese tra 850 e 950 metri s.l.m., in prossimità del confine tra i Comuni di Valdilana (BI) e di Portula (BI), lungo la valle del rio Carnasco; le captazioni convogliano le acque prelevate in un manufatto in cemento posto in prossimità della presa superficiale, dal quale parte una tubazione che canalizza l'acqua in una vasca di accumulo posta immediatamente a monte della frazione Castagnea di Portula, ove vengono trattate con lampade UV e poi distribuite per gravità alle utenze.

L'area in esame interessa la valle del rio Carnasco, che scorre con direzione Ovest-Est fino a confluire nel torrente Sessera, in località Masseranga; l'alveo del rio è impostato principalmente in roccia, con un'inclinazione media di 15° e caratterizzato dall'alternanza di piccole cascate e rotture

di pendenza. Il bacino del rio Carnasco sotteso dalle sorgenti e dalla presa superficiale ha una superficie di circa 0,9 kmq; in questo settore si identificano una serie di impluvi secondari caratterizzati da piccoli corsi d'acqua con portate ridotte carattere stagionale.

I manufatti delle sorgenti sono in cemento e/o mattoni, in buono stato di conservazione e accessibili mediante porte in metallo; le portate hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno sono inferiori ad 1 l/s. Non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione perché le caratteristiche delle opere di presa non consentono la misura delle portate delle singole sorgenti.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia che ne sono risultate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti S1 e S2:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, misurano 62 x 50 metri ciascuna;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni.

Sorgenti S3, S4 e S5:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, misurano 62 x 50 metri ciascuna;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre captazioni.

Per quanto concerne la presa d'acqua superficiale *PI* sul rio Carnasco, invece, la proposta di definizione è stata dimensionata - come prevede il punto 4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R del 2006 - utilizzando il criterio infrastrutturale, applicato definendo una zona di tutela assoluta corrispondente ad una circonferenza di 10 metri di raggio con centro nel baricentro del punto di captazione ed una zona di rispetto coincidente con essa - al cui interno sono contenute l'opera di presa e i manufatti accessori necessari al trasferimento delle acque alla rete. La presa, che ha una portata media concessa di 0,15 l/s e una portata massima di 1 l/s, per la maggior parte dell'anno non preleva acqua, in quanto le sorgenti soddisfano già le esigenze delle utenze, circa 190 persone.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “FIG. 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000”;
- “FIG. 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Valdilana (BI) e di Portula (BI), che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19 dicembre 2019 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28 novembre 2019.

I bacini di alimentazione delle captazioni, ovvero le rispettive aree di salvaguardia, si sviluppano a monte dei centri abitati, in aree montane essenzialmente boscate e disabitate.

La realizzazione di recinzioni e di altre opere affini intorno alle zone di tutela assoluta è ostacolata dalle caratteristiche morfologiche acclivi delle aree e, per quanto riguarda le sorgenti S1, S2 e S5, per la presenza del rio Carnasco; anche le sorgenti S3 e S4 sono ubicate al fondo di impluvi che si configurano come linee preferenziali per lo smaltimento delle acque meteoriche e, pertanto, recinzioni o altri impedimenti delle zone di tutela assoluta sarebbero di ostacolo al corretto deflusso delle acque.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole - essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 luglio 2019, ha ritenuto che la ridefinizione delle aree di salvaguardia proposte sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006 e, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi, che non vi siano elementi ostativi alla approvazione delle stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 27 novembre 2019, ha ritenuto condivisibili le ridefinizioni delle aree di salvaguardia proposte, pur non essendo note le caratteristiche delle acque sorgentizie e dell'acqua superficiale, dal momento che i risultati analitici dei monitoraggi condotti sono effettuati presso la fontana vicino alla piazza (identificata dall'utenza 1149U0297).

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha inoltre osservato la necessità di procedere alla predisposizione di un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* cui ricondurre la valutazione del rischio, la programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza

dei punti considerati più vulnerabili e le misure di protezione da adottare a carico dei punti di captazione. L'utilizzo dell'acqua attinta dal rio Carnasco, seppur non prelevata per la maggior parte dell'anno e comunque miscelata a quella delle sorgenti, deve essere consentito solo previa sua classificazione, che dovrà avvenire nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"); in difetto di tale classificazione il Consorzio potrà agire in conformità ai principi contemplati nella procedura "Gestione dell'emergenza idrica" inserita nel suo Piano di sicurezza acque potabili.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 30 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

ritenuto che la peculiarità della situazione locale consente di accogliere la proposta di definizione dell'area di salvaguardia della presa da acqua superficiale *PI* sul rio Carnasco eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del medesimo regolamento regionale;

atteso che le aree di salvaguardia proposte per le sorgenti *S1*, *S2*, *S3*, *S4* e *S5* sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della derivazione da acqua superficiale dal rio Carnasco - coincidente con la zona di rispetto - così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e i manufatti accessori necessari al trasferimento delle acque alla rete;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- il gestore delle captazioni - *Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea* - provveda alla predisposizione di un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* cui ricondurre la valutazione del rischio, la programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza dei punti considerati più vulnerabili e le misure di protezione da adottare a carico dei punti di captazione;
- siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione della classificazione sull'acqua attinta dal rio Carnasco, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 23 luglio 2019;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 27 novembre 2019 – prot. n. 0061745;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Portula (BI) n. 52 del 28 novembre 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 65 del 19 dicembre 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 14 gennaio 2020, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia di cinque sorgenti e di un'opera di presa da acqua superficiale sul rio Carnasco, ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea* per l'approvvigionamento idrico delle utenze ubicate nella frazione di Castagnea del Comune di Portula (BI), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- "FIG. 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";
- "FIG. 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente - per quanto concerne la presa d'acqua superficiale sul rio Carnasco - alla zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto, come prevede il criterio infrastrutturale al punto 4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R del 2006 e - per quanto riguarda le captazioni da sorgenti - alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore delle captazioni - *Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- garantire che la zona di tutela assoluta della derivazione da acqua superficiale dal rio Carnasco - coincidente con la zona di rispetto - sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e dei manufatti accessori necessari al trasferimento delle acque alla rete;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* cui ricondurre la valutazione del rischio, la programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza

dei punti considerati più vulnerabili e le misure di protezione da adottare a carico dei punti di captazione;

- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio la classificazione delle acque prelevate dal rio Carnasco, prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica consortile, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *Consorzio Acqua Potabile e Lavatoio Pubblico di Castagnea* - per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Valdilana e di Portula, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;

- verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

FIG 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000



SORGENTE	COMUNE	ZONA	FOGLIO	PARTICELLA
P1	Trivero	ZTA	5	11
				46

SORGENTE	COMUNE	ZONA	FOGLIO	PARTICELLA			
S1	Valdilana Trivero	ZTA	5	11			
				46			
				Valdilana Trivero	ZRR	5	11
							33
	Valdilana Trivero	ZRA	5	46			
				47			
				48			
				ZRA	7	10	
417							
418							

SORGENTE	COMUNE	ZONA	FOGLIO	PARTICELLA		
S2	Valdilana Trivero	ZTA	5	11		
				33		
				46		
	Valdilana Trivero	ZRR	5	33		
				45		
				46		
	Valdilana Trivero	ZRA	5	33		
				45		
				46		
				ZRA	7	10
						417
						418

CAPTAZIONI


- Presa Superficiale PS n°
- Sorgente S n°

Aree di salvaguardia

- Zona di Rispetto Allargata ZRA
- Zona di Rispetto Ristretta ZRR
- Zona di Tutela Assoluta ZTA



FIG 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000



SORGENTE	COMUNE	ZONA	FOGLIO	PARTICELLA
S3	Valdilana Trivero	ZTA	5	11
S4	Valdilana Trivero	ZTA	5	11
				79
S5	Valdilana Trivero	ZTA	5	11
				46
				79
	Portula	ZTA	5	325
				343
S3-4-5	Portula	ZRR	5	120
				323
				324
				343
	Portula	ZRR	2	44
	Valdilana Trivero	ZRR	5	3
				5
				11
				12
				53
				62
				79
	Valdilana Trivero	ZRA	5	3
				11
				12
				46
				53
				61
				62
				79
	Portula	ZRA	2	44
	Portula	ZRA	5	323

- CAPTAZIONI**
- Presa Superficiale PS n°
 - Sorgente S n°
- Aree di salvaguardia**
- Zona di Rispetto Allargata ZRA
 - Zona di Rispetto Ristretta ZRR
 - Zona di Tutela Assoluta ZTA

